

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 916-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE COCO)

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1986

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1984,
in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge
(V. Stampato Camera n. 691)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 271 e 457)

**d'iniziativa dei deputati SPAGNOLI, VIOLANTE, FRACCHIA, GRANATI,
CARUSO, MACIS e BOTTARI (271); FELISETTI (457)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — Subito dopo la seconda guerra mondiale, mentre ancora l'Assemblea costituente elaborava la nuova costituzione repubblicana, l'impegno originario verso la nuova giustizia penale si è centrato polemicamente sul sistema precedente, riassunto nel codice processuale Rocco, inteso sia come organico complesso normativo sia — più spesso — secondo la rappresentazione politico-ideologica (più o meno corretta, ma assai diffusa e fornita di notevole forza negativa di suggestione) che di quel codice venivano elaborando le nuove culture processualiste.

Le critiche al codice Rocco si sono sviluppate secondo molteplici direttive, alcune più accentuatamente politico-ideologiche, altre tecniche e dottrinarie.

Per tutte le forze democratiche la nuova giustizia penale si sarebbe dovuta ispirare — come oggi ancora fermamente riteniamo — ai valori fondamentali di democrazia umanistica, per cui lo Stato e i suoi apparati debbono operare per la tutela e lo sviluppo della persona umana e non per reprimere o strumentalizzarla.

Ma questo comune indirizzo si è articolato e sviluppato attraverso posizioni e orientamenti assai differenziati.

Alcune correnti di pensiero erano ancora tendenzialmente legate alla tesi ideologica elaborata in epoca liberale e fascista che considerava la giustizia penale come uno strumento di cui si servivano le vecchie classi dominanti — le quali, secondo le analisi storiografiche più raffinate, conferendo alle dittature autoritarie il mandato di rappresentarne politicamente gli interessi, già avevano perso il precedente ruolo di effettiva direzione politica e culturale del Paese — per reprimere i moti di liberazione di quelle subalterne ed emergenti.

Pertanto, l'accentuazione autoritaria del processo penale disciplinato dal codice Rocco, con i maggiori poteri conferiti agli apparati repressivi dello Stato serviva, non

(soltanto) come strumento forte di tutela degli interessi che indicavano i titoli e i capi del codice sostanziale, ma, nella sostanza politica, come strategia di contenimento violento della dialettica storica delle classi.

Anche dopo la caduta del fascismo fino alla soglia degli anni '70, rimase presente, sia pure in dimensioni diverse e più attenuate, la tendenza ad una contro-strategia puramente negativa che considerava lo Stato e i suoi poteri in blocco come sovrastrutture comunque repressive e ostili.

L'ulteriore evoluzione perveniva sostanzialmente a riconoscere alla giustizia penale democraticamente riformata anche la funzione di garanzia egualitaria per tutte le articolazioni della società, soprattutto gli emarginati e le minoranze. Ma restava egualmente presente la preoccupazione di una salvaguardia istituzionalmente forte di ogni cittadino di fronte a tutti i poteri degli apparati statali, perchè questi, di fatto nella pratica concreta, sono portati ad abusarne contro le persone più deboli e indifese.

Su questi indirizzi si realizzarono i primi accordi parlamentari per la riforma del codice processuale con residui errori di demagogia cui finirono per contribuire anche alcune posizioni della dottrina processualistica.

Questa, pur partendo dalle più svariate premesse ideologiche e variamente articolandosi tra molteplici posizioni e contrasti personali o di scuola, ha criticato il sistema del codice Rocco soprattutto perchè, incrementando i poteri della polizia e del pubblico ministero in danno delle prerogative della difesa e allargando la discrezionalità del loro esercizio, violava (principalmente nella fase delle indagini preliminari e dell'istruttoria, ma con pesanti interferenze anche su quella dibattimentale e sul giudizio) i principi (peraltro non sempre chiaramente esplicitati) della parità fra accusa e difesa e del garantismo processuale e giurisdizionale.

L'elaborazione propositiva di tali posizioni, da una parte, si è orientata verso la prospettiva del processo accusatorio di tipo anglosassone (spesso emotivamente rappresentato nella scenografia dell'interrogatorio incrociato) e ne ha individuato nella Costituzione una prescrizione, sia pure di indirizzo, vincolante per il legislatore ordinario; dall'altra — sia con alcune fondamentali statuizioni della Corte costituzionale, sia con le parziali riforme legislative che le hanno fatto seguito — ha sottratto al pubblico ministero i suoi poteri discrezionali di supremazia, in parte sostituendovi — come è ineccepibile e di elementare correttezza — precise prescrizioni legislative, ma in parte trasferendo al giudice istruttore (*quia nominatur iudex*) un potere di inquisizione, e al limite, di iniziativa di accusa, che contrasta profondamente proprio con la filosofia e la dialettica del rito accusatorio. Oggi la dottrina più avvertita definisce il nostro processo come inquisitorio garantista. Ma questo ultimo attributo, se riassume correttamente il complesso delle molteplici formalità che regolano (anche) la fase istruttoria — anzi formalisticamente sarebbe meglio definirlo supergarantista — difficilmente può essere apprezzato da chi — senza conoscere le « cabale della legge » — guarda o, peggio ancora, vive e soffre, l'esperienza pratica della nostra giustizia penale.

Infatti, anche se con il concorso di altre cause, il garantismo basato sulla preminenza del giudice istruttore ha conferito a questo magistrato, accanto alla funzione (e quindi, al ruolo e ai poteri) del giudice, anche quella di potere che organizza e guida una fase, appunto quella istruttoria, dove è istituzionalmente preminente la ricerca degli elementi di accusa, soprattutto l'acquisizione, selezione e valutazione delle prove. Nella precedente delega, prima che le lezioni dell'esperienza dimostrassero gli errori e le intrinseche incongruenze delle costruzioni del garantismo formalistico, si attribuiva soltanto al giudice istruttore — e non al pubblico ministero, evidentemente per acritica tensione polemica con il ruolo di questo magistrato — la disponibilità della

polizia giudiziaria. Ma già nella pratica, di fatto, i giudici istruttori, essendo sostanzialmente chiamati a svolgere una funzione di promozione e di rafforzamento dell'accusa, non soltanto dispongono, ma di fatto ampiamente dirigono, la polizia giudiziaria, in tal modo aggiungendo qualche volta, alle funzioni di giudice, inquisitore e accusatore, quella di super-poliziotti.

Se si valuta questa situazione nel contesto degli altri dati qualificanti della nostra esperienza penale — quali, per limitarci ai più evidenti, la lunga durata della fase istruttoria, la combinazione incongrua tra segreto formale, sue abituali violazioni e manipolazioni giornalistiche, la funzione effettiva di pena sostanziale, subito irrogata e sofferta, della custodia cautelare, ma anche del processo e della semplice comunicazione giudiziaria — è di comune evidenza, oltre tutte le possibili discettazioni dottrinarie e le polemiche sul protagonismo e gli eccessi individuali di singoli magistrati, che la nostra giustizia contrasta proprio con i valori più elementari di quel garantismo dal quale sono state sorrette e motivate le iniziative e le riforme degli ultimi anni.

Accanto a queste critiche istituzionali, bisogna, per onestà di analisi, richiamare subito l'attenzione su un dato della nostra esperienza che potrebbe anche in futuro condizionare i tempi e i metodi di attuazione del nuovo processo penale. Per i complessi meccanismi di compensazione che, soprattutto in una società democratica, riaggiustano le anomalie istituzionali, la eccezionale concentrazione dei poteri in mano di alcuni magistrati — del pubblico ministero e giudici istruttori, nella sostanza operanti insieme oltre la normale separazione e dialettica delle rispettive funzioni — ha permesso ai migliori, che hanno operato con maestria ed equilibrio, di organizzare con grande efficacia la difesa dello Stato e della società contro le aggressioni criminali terroristiche e mafiose. Resta pertanto problematico — e ci riserviamo di approfondire successivamente l'argomento — se sia opportuno, mentre dura questo impegno eccezionale, dissolvere la concentrazione dei poteri che permette di continuarlo.

* * *

Non sappiamo se il metodo di analisi storiografica che spiega tutto con i concetti di tesi, antitesi e sintesi possa avere una funzione euristica dei significati effettivi dell'esperienza giuridica concreta. Se analizziamo quella della nostra giustizia penale, è difficile scoprire, tra le sue molteplici frammentazioni, una precisa logica evolutiva fra le contrapposizioni ideologiche o pratiche. Perciò soltanto in senso molto approssimativo possiamo considerare il presente provvedimento, che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, come la sintesi fra la tesi autoritaria del codice Rocco e l'antitesi, per così dire, libertaria di alcuni progetti di riforma.

Più semplicemente già nel testo della Camera si sono superate le più anacronistiche tensioni polemiche contro il vecchio sistema in una prospettazione più rigorosa della dialettica processuale, abbandonando anche la tentazione di una impossibile mediazione fra le contrapposte suggestioni dell'autoritarismo e della demagogia, ma cercando di realizzare con il massimo rigore e coerenza normativa, anche nella fase predibattimentale, una trasparente separazione e dialettica fra i ruoli e le funzioni dell'accusa, della difesa e del giudizio.

* * *

Prima di analizzare i punti della delega (principalmente quelli che la Commissione ha modificato), è necessario un riesame critico del concetto e dei requisiti qualificanti del processo accusatorio, evitando però la pretesa — che anche le più raffinate logiche dei linguaggi hanno sempre perseguito — di formulare la definizione corretta e le attribuzioni esaustive da cui far dipendere, quasi per un necessario procedimento deduttivo, ogni scelta concreta.

Nel contesto di tutte le esperienze processuali, i poli sui quali si articola ogni possibile tipo di dialettica processuale penale sono il dubbio, anzi i dubbi — oltre quello fondamentale sulla colpevolezza o la innocenza, sulle molteplici componenti del

fatto e della sua qualificazione giuridica, le circostanze, l'elemento soggettivo, la capacità, eccetera — e il loro scioglimento nella verità formale rappresentata dalla sentenza.

Benchè questo concetto di verità formale sembri estraneo al processo penale e lo rifiutino istintivamente i più elementari sentimenti di giustizia, si deve razionalmente osservare che la sentenza, anche penale, deve, pur con opportune precisazioni e chiarimenti, così qualificarsi. Infatti, nel linguaggio giuridico, per « verità giudiziaria », s'intende il procedimento legalmente corretto di rappresentazione di un fatto reale verificatosi nell'esperienza comune e il collegamento concreto a tale rappresentazione (del fatto reale) di un altro fatto-effetto che la legge crea nel modello della fattispecie astratta. Nel diritto penale la sanzione che la legge collega ipoteticamente alla fattispecie (astratta) si applica in concreto all'imputato quando il processo accerta la sua colpevolezza per un fatto che corrisponde a quello descritto nel modello astratto di reato.

Mentre, da una parte, tale accertamento non è mai affatto definitivo (revisione), dall'altra il procedimento per pervenire alla rappresentazione-verità (formale) è — se non del tutto, almeno come regola generale — liberato da ogni preclusione di certezze legali-formali.

In tutta l'esperienza giuridica, i meccanismi di efficacia sono ampiamente condizionati da tali certezze, nel senso che, in presenza di un procedimento legale di accertamento, la rappresentazione formalmente corretta preclude ogni contestazione sulla corrispondenza fra tale rappresentazione e il fatto rappresentato.

Nel processo penale, invece, mancando queste certezze preclusive, si parla, in senso linguisticamente improprio ma sufficientemente indicativo, di libero convincimento del giudice.

Negli schemi di contrapposizione fra rito inquisitorio e accusatorio si sostiene che: il primo è tipico degli Stati autoritari, pone l'inquisitore in una posizione di assoluta preminenza sull'imputato e perviene alla decisione attraverso successive verità formali;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il secondo è tipico delle esperienze democratiche, da quelle repubblicane greca e romana (ma anche del diritto biblico) alle moderne anglosassoni, pone sullo stesso piano accusa e difesa e si basa sul libero convincimento del giudice.

Ma la nostra cultura riformistica deve rivedere, oltre questi aspetti certo importanti, sui significati più essenziali e qualificanti delle differenti filosofie che sorreggono i due riti.

Nel processo inquisitorio, in sintonia con la struttura autoritaria dello Stato, si postula che la verità processuale si possa meglio raggiungere affidando i poteri e i compiti del suo accertamento ad un magistrato — o funzionario — innaccessibile alle contrapposte parzialità sia dell'accusa che della difesa (anche qui però scopo del processo è lo scioglimento del dubbio nella rappresentazione veritiera del fatto e il formalismo è predisposto a tutela dell'imputato). La filosofia del processo accusatorio invece postula che la verità si possa meglio scoprire attraverso la compiuta dialettica processuale fra accusa e difesa.

Bisogna anche aggiungere che la ricerca accusatoria della verità sostanziale dipende non soltanto dalla parità fra accusa e difesa, ma dalla loro operante cooperazione, che tale rito, quando viene correttamente attuato, tende a sollecitare fin dall'inizio della vicenda processuale.

Per chiarire questo tema abitualmente trascurato dalla nostra dottrina, è opportuno richiamare alcuni fatti abituali dell'esperienza giudiziaria.

Quando la fase istruttoria è regolata dal rito inquisitorio — come sostanzialmente è sempre avvenuto in Italia — il giudice istruttore e il pubblico ministero (spesso univocamente indirizzati) elaborano e organizzano da soli il materiale istruttoria fino al provvedimento di rinvio a giudizio. Nell'ipotesi più elementare — ma più comune — che l'istruzione si basi su una testimonianza e vengano trascurate, per difetto di dialettica processuale, altre prove in contrario, la difesa può dedurle in dibattimento con effetti meramente negativi, perchè valgono soltanto a contrastare l'accusa, ma quasi mai a correggerla tempestivamente, indirizzando-

la, sia pure dialetticamente, nella via della ricerca della verità. Se invece la prova contraria viene subito prospettata quando comincia la utilizzazione accusatoria del dato contrastato, l'accusa deve subito abbandonarla senza procurare all'imputato l'ingiusta pena di un processo inutile, ma senza neppure precludersi una tempestiva correzione di rotta nelle indagini.

* * *

Le idee-guida fondamentali del nuovo processo penale, che gli conferiscono la qualifica di accusatorio, e nello stesso tempo delimitano il significato normativo concreto di tale classificazione, sono le seguenti:

1) preminenza o autonomia (rispetto alle acquisizioni delle indagini preliminari) della istruzione dibattimentale condotta secondo il rito dell'interrogatorio incrociato;

2) piena e netta separazione, in ogni fase del rapporto processuale, fra il ruolo, i poteri e le strutture dell'accusa e ogni potere decisionale;

3) dialettica paritaria (e non una irrisolvibile parità) fra accusa e difesa nel dibattimento e nell'acquisizione di ogni atto di rilevanza probatoria ai fini decisori.

Il pubblico ministero è organo e ha poteri soltanto di accusa, come esplicitamente indica il punto 38, quando gli attribuisce il « potere-dovere di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale ». Questa resta compiutamente pubblica e obbligatoria. (Il n. 48, ridefinendo il rilievo dell'autorizzazione a procedere, ha limitato i casi in cui è consentito lo svolgimento di indagini prima che la stessa venga concessa). La polizia giudiziaria mantiene le attuali funzioni di intervento autonomo immediato per prendere notizia di reati, « impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze » e « assicurare le fonti di prova »; ma deve « riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre 48 ore, eventualmente per iscritto, la notizia del reato ». In materia la Commissione ha sostanzialmente recepito le direttive del testo della Camera, definendo però in modo più analitico la disciplina degli obblighi di documentazione dell'attività compiuta, anche al fine di evitare che nel

nuovo ordinamento processuale si riproduca l'attuale sistema di utilizzazione del rapporto di polizia giudiziaria (n. 32).

Il testo della Camera, prescrivendo la determinazione del « momento in cui viene assunta la qualità di indiziato » (n. 35), ha privilegiato, in sintonia con le tesi del più comune garantismo processuale, l'esigenza di anticipare l'inizio del rapporto processuale al momento delle prime indagini definendo subito la posizione e i diritti, oltre che dell'imputato, anche dell'indiziato.

La Commissione giustizia, invece, si è fatta carico del bilanciamento fra i vantaggi che, per i giusti diritti della difesa, derivano dall'istituto in esame e gli effetti negativi che, contro la sua *ratio* originaria, ne sono derivati.

Oggi tutti riconoscono che la comunicazione giudiziaria, pur essendo motivata dall'encomiabile intento di garantire il cittadino conferendo piena trasparenza formale ad ogni iniziativa o indagine sul suo conto, ha conseguito anche l'effetto contrario di caricare su persone, che magari non assumerebbero mai la qualità di imputato, alcune rilevanti angustie — di immagine e di costi umani — del processo.

Ma le spiegazioni (o le deprecazioni) di questa eterogeneità sono abbastanza discutibili: come quando si accusa la stampa di dare eccessivo risalto alle comunicazioni giudiziarie presentando i loro destinatari come già imputati e colpevoli, ovvero la magistratura di farvi troppo facilmente o capricciosamente ricorso. Invece, pur condividendo alcuni giudizi deontologici negativi sui giornali che (non sempre per amore di verità e di giustizia) istruiscono i loro processi ed emanano le loro sentenze parallele, si deve accettare che, in un sistema democratico aperto, la stampa abbia il dovere di informare su tutti i fatti di pubblica rilevanza: e tali sono spesso obiettivamente le comunicazioni giudiziarie nei confronti di uomini e per fatti che suscitano vasto interesse nell'opinione pubblica. Peraltro, siccome la esatta interpretazione dell'istituto ne estenderebbe l'applicazione a quasi tutti i cittadini, non si può addossare soltanto ai magistrati la responsabilità di applicarlo o come la legge prescrive ovvero, per non allar-

garne i costi negativi, con prudenza restrittiva e comunque con alterna ed equivoca discrezionalità.

La comunicazione giudiziaria, anticipando il rapporto formale dello Stato-magistrato con il cittadino, accanto alle altre successive fasi processuali — quella istruttoria per giudicare sul rinvio a giudizio e poi il dibattimento nei vari gradi per decidere finalmente sulla colpevolezza — ne ha introdotto un'altra, per valutare se l'indiziato debba essere imputato o meno, con tutti i costi che, come si è già accennato, ne derivano necessariamente. Perciò se questi costi si vogliono eliminare, bisogna sostanzialmente abolire l'istituto.

Nella prospettiva del processo accusatorio, però, la problematica acquista dimensione e significati nuovi e deve essere rianalizzata valutando, insieme alle esigenze (ancora certamente fondate) di qualificare subito i diritti dell'indiziato, altre di segno contrario che concorrono e si intersecano nella fase antecedente alla imputazione: quella già segnalata di non aggravare, proprio nell'interesse dello stesso cittadino (anche soltanto) indiziato, i costi umani ed economici che l'acquisizione di tale *status* comporta e, insieme, un'altra, più generale, di non formalizzare e irrigidire subito il rapporto fra Stato-magistrato e cittadino, quando sarebbe ancora praticamente preferibile (anche, ma non soltanto, per favorire le ipotesi di chiusura anticipata) un rapporto più aperto, flessibile e — pur sempre nei limiti degli interessi istituzionalmente segnati dalla contrapposizione dei ruoli e degli interessi — di tendenziale collaborazione.

La Commissione, analizzando razionalmente gli interessi e i valori che si intersecano in questa fase, ha osservato che la necessità di dare inizio formale al rapporto processuale diventa indispensabile, prima che si proceda all'imputazione, soltanto quando si adotta una misura di coercizione personale ovvero, in forma più attenuata, quando le acquisizioni probatorie sono suscettibili di utilizzazione successiva « nell'udienza preliminare, nel giudizio o comunque a fini decisori » (n. 37).

Non per prevenire l'obiezione formalistica che con questa modifica si ritorna al vec-

chio sistema del codice del 1930 e che la qualità di indiziato, anche se l'espressione viene soppressa, sostanzialmente viene reintrodotta con l'ultima proposizione del n. 37, ma per coordinare ogni componente nel giusto contesto del progetto riformatore, si deve osservare che, esercitando il pubblico ministero soltanto poteri di accusa, ogni suo atto o iniziativa, prima che si verificano le ipotesi descritte dal n. 37, non avendo più istituzionalmente efficacia processuale, non dovrebbe neppure produrre, nei futuri scenari dell'esperienza concreta, alcuno di quegli effetti negativi per l'immagine e gli interessi personali che, già prima dell'introduzione della comunicazione giudiziaria, determinava ogni iniziativa di accusa per il ruolo e i poteri di giudice (almeno della libertà personale) conferiti al pubblico ministero.

Nel nuovo contesto, gli obblighi e il divieto prescritti dal n. 36, e in particolare l'analitica indicazione dei termini entro i quali il pubblico ministero deve concludere le sue indagini (n. 49) chiedendo l'udienza preliminare, sotto la sanzione della inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente (n. 49), acquistano nuovi significati di garanzia: essi infatti impediscono, anche in questa fase, una eccessiva discrezionalità nelle scelte e nelle iniziative dell'accusa, la quale invece in passato era favorita dalla mancanza di un termine perentorio preciso. Nè il potere conferito dal n. 50 (nel testo modificato dalla Commissione) di compiere, dopo il rinvio a giudizio, atti integrativi di indagine, modifica il rigore delle predette garanzie, perchè l'ulteriore attività può essere utilizzata soltanto « ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento ».

Per dare concretezza alla dialettica paritaria fra accusa e difesa i numeri 37, 38, 39 e 35 (ultima parte) attribuiscono adeguate prerogative all'imputato e ai difensori. In particolare la Commissione (n. 6) prevedendo il diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore « comunque non oltre il primo interrogatorio da parte del magistrato », anzichè « immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato » (testo della Camera), ha inteso non pregiudicare la possibilità che il legislatore dele-

gato individui e disciplini casi in cui è configurabile un incontro anticipato. Si è ritenuto infatti non sempre giustificata la disparità di trattamento che a questo riguardo si determina tra l'imputato libero e quello detenuto.

Il numero 38 delinea il potere-dovere del pubblico ministero di raccogliere gli strumenti probatori nel medesimo testo successivamente elencati « in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato ».

Siccome, per il numero 74, normalmente si deve procedere ad autonoma istruzione dibattimentale con interrogatorio incrociato, e peraltro (n. 41) « quando si tratti di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento », il pubblico ministero e l'imputato prima del dibattimento ne possono chiedere l'acquisizione al giudice nelle forme dell'incidente probatorio, come regola, le indagini del pubblico ministero ex n. 38 dovrebbero esaurire la loro efficacia solo per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e non dovrebbero pertanto incidere, nè direttamente nè indirettamente, nella fase dibattimentale.

Ma le direttive sono più articolate.

Come già nel testo della Camera le direttive n. 38 e 39 prevedono tre procedimenti di acquisizione probatoria, distinguendo fra:

1) gli atti che il pubblico ministero può compiere direttamente e autonomamente anche avvalendosi della polizia giudiziaria e delegandone ad essa l'adempimento: raccogliere informazioni, procedere a confronti, individuazioni di persone e cose, ad accertamenti tecnici e sequestri;

2) gli atti che il pubblico ministero può compiere soltanto previa autorizzazione del giudice (o direttamente solo nei casi di urgenza, sotto convalida, a pena di nullità, entro 48 ore, da parte del giudice); intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione, nei limiti indicati dal n. 42 (la Commissione, riformulando la dizione del n. 37 del testo approvato dalla Camera, ha nel n. 38 sancito inequivoca-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

bilmente il divieto, a pena di nullità insanabile, di ogni utilizzazione delle intercettazioni compiute in mancanza di provvedimento convalidato);

3) gli atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere, tra cui debbono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato nonchè « le perquisizioni e le ispezioni » (n. 39).

A tale tripartizione si aggiungono — e con essa si combinano — le distinzioni prospettate, per tutti gli atti compiuti dalla polizia e dal pubblico ministero fra quelli non ripetibili (n. 58) e per i quali sia sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione (n. 76) e gli altri (n. 59).

Correlativamente, in base al n. 76, il giudice anche d'ufficio può disporre a dibattimento la lettura degli atti non ripetibili indicati dal n. 58 — al pari evidentemente di quelli acquisiti nelle forme dell'incidente probatorio (n. 41).

Inoltre, le parti possono utilizzare per le opportune contestazioni tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (dato che così prescrive il n. 76 richiamando il n. 59 che però, a sua volta, prescrive il deposito, accanto agli atti indicati dal n. 58, di tutti gli altri atti, appunto, « compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero »). Di questi però si possono allegare al fascicolo processuale « solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha il diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo o nell'immediatezza del fatto ».

Combinando le molteplici predette distinzioni tra gli strumenti acquisiti nella fase predibattimentale e analizzando la loro incidenza probatoria in quella dibattimentale, si possono delineare le seguenti classificazioni:

1) atti compiuti dal pubblico ministero autonomamente senza necessità di autorizzazione e senza la presenza dell'avvocato: vengono depositati, quando si concludono le indagini preliminari, nell'ufficio del pub-

blico ministero a disposizione delle parti (n. 59) e possono essere da queste utilizzate per le opportune contestazioni (n. 76);

2) intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione: quando sono eseguite fuori dei casi indicati esaustivamente dal n. 42 ovvero senza l'autorizzazione (o la convalida) del giudice, sono nulle e non acquisiscono alcuna efficacia probatoria; quando sono ritualmente eseguite hanno lo stesso rilievo dibattimentale indicato *sub* 1;

3) atti del pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere (fra essi il codice dovrà comprendere l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, le perquisizioni e le ispezioni: n. 38); oltre all'incidenza dibattimentale indicata *sub* 1, il giudice può allegare detti atti nel fascicolo processuale, ma con una efficacia probatoria dibattimentale assimilata a quella degli atti non ripetibili (*infra*, *sub* 5);

4) sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero sul luogo e nell'immediatezza del fatto ovvero nel corso delle perquisizioni. Le prime sono diverse dalle perquisizioni, le quali, potendosi assumere soltanto alla presenza del difensore, rientrano nella fattispecie precedente ed hanno l'efficacia che è propria di ogni indagine immediata;

5) tutti i predetti atti quando non sono ripetibili: debbono essere trasmessi al giudice del dibattimento — al pari di quelli acquisiti con la procedura dell'incidente probatorio (n. 41) — e tale giudice « può disporre anche d'ufficio la lettura », attribuendovi evidentemente piena efficacia probatoria dibattimentale;

6) tutti gli atti « assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione » (n. 76, ultimo periodo). Rispetto a quella precedente, la fattispecie è diversa, perchè, nella prima, l'atto appare subito irripetibile e come tale viene compiuto e trasmesso al giudice del dibattimento, mentre, nella seconda, l'impossibilità della ripetizione (autonoma a dibattimento) è sopravvenuta e quindi l'atto non è stato acquisito in funzione di un'efficacia

dibattimentale privilegiata. La delega prescrive soltanto « una specifica diversa disciplina » senza indicarne il contenuto.

Come appare evidente, le problematiche relative alla utilizzazione probatoria dibattimentale dei risultati delle indagini precedenti sono assai più articolate di quella attinente al « doppio fascicolo » che si limita alla individuazione degli atti che restano nel fascicolo del pubblico ministero.

La Commissione ha mantenuto la direttiva n. 59 che prescrive il deposito, contestualmente agli adempimenti indicati al precedente n. 58, a disposizione delle parti nonostante la preoccupazione che, sugli atti del pubblico ministero, si sviluppi un processo parallelo a quello dibattimentale; infatti la eccessiva segretezza potrebbe costituire un incentivo al gioco delle illazioni e degli equivoci. La messa degli atti a disposizione delle parti costituisce subito uno strumento automatico di controllo e di dialettica e permette successivamente, nella fase dibattimentale, la possibilità di ricostruire l'intera vicenda processuale con particolare riferimento ai criteri di selezione e di utilizzazione delle fonti di prova.

Resta pure la possibilità di utilizzare tali atti per le opportune contestazioni, ma il giudice del dibattimento non ha più il potere di prenderne visione né di ordinarne l'allegazione agli atti del processo.

Si è ritenuto, infatti, che, mentre una rigida preclusione ad ogni utilizzazione dibattimentale degli atti del pubblico ministero ubbidirebbe soltanto ad un metodo di schematizzazione classificatoria assoluta del rito accusatorio che ne impedirebbe ogni possibile attuazione concreta, l'allegazione, incidendo strutturalmente sull'autonomia dell'istruzione dibattimentale, potrebbe snaturare tutti gli equilibri del nuovo processo (anche perchè prevedibilmente consentirebbe una prassi paralizzante di regresso agli attuali sistemi).

* * *

In piena coerenza con la separazione fra i poteri di accusa e quelli decisionali, il

n. 60 conferisce al pubblico ministero soltanto il potere di chiedere « presentando al giudice gli elementi su cui fonda la sua richiesta » una misura di coercizione personale, mentre compete al giudice quello di disporla con provvedimento motivato.

Già il testo della Camera, mentre manteneva il divieto di privazione della libertà per i reati puniti con pene editali non inferiori a tre anni, aveva abbandonato la rigida distinzione fra le ipotesi di cattura facoltativa e obbligatoria.

La Commissione ha soppresso il potere conferito dalla Camera al pubblico ministero di ordinare — sia pur nei casi di improcrastinabile urgenza, per un tempo limitato e sotto il controllo del giudice — misure di coercizione personale; inoltre ha disciplinato più analiticamente la materia, precisando che non si possono più avere ipotesi di cattura automatica, ma ogni misura di coercizione deve essere adottata valutando tutte le caratteristiche e le peculiarità del caso concreto.

In particolare, la nuova normativa fissa i seguenti criteri:

1) resta il divieto derivato dalla misura della pena edittale; 2) la custodia in carcere non può essere comunque disposta quando — con l'applicazione di altre misure di coercizione personale — possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari; 3) il pubblico ministero e il giudice hanno il dovere rispettivamente di attivarsi con una richiesta di misura appropriata e di decidere, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza e ricorre inoltre uno dei seguenti elementi: a) « sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini e per il tempo strettamente necessario »; b) « sussistono esigenze di tutela della collettività »; c) ovvero, solo nelle ipotesi di imputazione per reati di particolare gravità, « quando la persona si è data alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga ».

In ogni caso la misura di coercizione deve essere revocata quando cessano le esigenze cautelari, mentre la custodia in carcere può venire anchè sostituita quando la sua protrazione diventa sproporzionata alla entità

del fatto e alla sanzione che potrebbe essere inflitta.

Sulla durata massima della custodia cautelare, la Commissione ha apportato al n. 62 alcune modifiche dirette a formulare una previsione più completa.

Conviene peraltro rimeditare, anche alla luce di recenti esperienze in tema di termini di scadenza della custodia cautelare, sulla opportunità di indicare nella legge delega il limite di quindici mesi fino alla sentenza di primo grado. Può essere più conveniente mantenere soltanto un termine specifico per il rinvio a giudizio, e quello di quattro anni per la durata massima della custodia cautelare, riservando quindi al legislatore delegato l'eventuale previsione delle scadenze intermedie.

Rimane il tribunale (collegiale) della libertà, che provvede con garanzia del contraddittorio in camera di consiglio, decidendo anche nel merito con provvedimento immediatamente esecutivo ricorribile in Cassazione.

Le modifiche della Commissione hanno suscitato autorevoli critiche negative, ritenendosi che appare logico attribuire al pubblico ministero gli stessi poteri di arresto e di fermo conferiti dalla Costituzione alla polizia giudiziaria e che l'appiattimento sul regime della cattura (coercizione) facoltativa potrebbe tra l'altro comportare, in relazione a situazioni di grave allarme sociale, futuri interventi legislativi di segno contrario, riproponendo la ricorrenza delle schizofreniche inversioni di tendenza, che hanno gravemente compromesso la credibilità delle istituzioni.

Si tratta di osservazioni alquanto fondate, che l'Assemblea valuterà con la maggiore ponderazione. Ma, nella prospettiva di un progetto riformatore che dovrebbe rivoluzionare, insieme alla lettera della legge tutti i costumi e gli impegni giudiziari, non se ne può compromettere la razionalità prevenendo un cattivo uso dei poteri discrezionali che sono stati attribuiti al pubblico ministero e al giudice proprio allo scopo di adeguare meglio ogni iniziativa e decisione alle molteplici peculiarità ed esigenze del caso concreto.

* * *

Nel nuovo sistema processuale — come si è più volte enunciato — la prova si forma normalmente al dibattimento e nel contraddittorio fra le parti.

La delega però si dà carico delle situazioni (testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero altri atti non rinviabili al dibattimento) in cui il pubblico ministero o l'imputato hanno giusto interesse all'anticipata raccolta di uno strumento probatorio cui attribuire la stessa rilevanza di quelli assunti a dibattimento, e perciò conferisce (n. 41) ad entrambi « la facoltà di chiedere al giudice, con incidente probatorio, che si proceda all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, a esperimenti giudiziari a perizie e all'assunzione di testimonianze ».

La stessa direttiva garantisce la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate, vietando inoltre la verbalizzazione delle dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare, nonchè — evidentemente per i casi di violazione di tale divieto — la loro utilizzazione processuale.

Tale soluzione è stata presa dopo un dibattito sulla utilità del contraddittorio differito che riteniamo opportuno riprospettare, anche per i molti problemi che vi sono connessi, all'attenzione dell'Aula.

Si è già osservato che la forte accentuazione inquisitoria della fase istruttoria ha permesso ai magistrati che hanno gestito, insieme ai poteri di valenza requirente ed istruttoria (ricerca delle prove, acquisizione e valutazione delle testimonianze e delle deposizioni dei pentiti, eccetera), quelli decisionali (relativi soprattutto alla libertà personale), di scardinare, anche utilizzando i benefici predisposti o comunque applicabili ai pentiti, l'omertà che aveva prima ampiamente assicurato l'impunità della criminalità più pericolosa. Si è pure ritenuto che il sistema abbia finora retto perchè eventuali ritrattazioni dibattimentali non vanificano del tutto le precedenti acquisizioni istruttorie, alme-

no quando queste siano state, già prima del dibattimento, confortate da riscontri che ne dimostrino la fondatezza.

Invece si guarda con sospetto al nuovo sistema perchè, rilevando soltanto le prove acquisite in contraddittorio, verranno meno, sia la supremazia del magistrato inquirente, sia il segreto che favorirebbe la sua opera di convincimento sulle persone incerte o reticenti.

Perciò si è, sia pure confusamente, sostenuto che, finchè duri l'attuale emergenza criminale, si debba mantenere, accanto al nuovo rito accusatorio per i processi ordinari, quello attuale o altri riti più o meno inquisitori per l'istruzione dei grandi processi contro la criminalità organizzata.

Probabilmente le recenti polemiche sul pentitismo hanno modificato tali posizioni, dimostrandosi ancora una volta quanto sia equivoco il metodo di legare alle passioni e ai risentimenti di contrastanti emergenze contingenti i contenuti di una riforma che deve superare nella razionalità ordinaria della nuova giustizia penale le contraddizioni del presente.

Ma resta il problema degli strumenti adeguati di difesa giudiziaria dalla criminalità organizzata, al quale conferisce preciso riscontro normativo il n. 49 quando dà al pubblico ministero la possibilità « in casi di processi contro la criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate (dalla legge delegata) » di « concludere le indagini nel termine (eccezionalmente ampio nel contesto di quelli ipotizzabili per la nuova giustizia) di due anni ».

Peraltro anche in altri sistemi giudiziari di consolidata tradizione accusatoria, per tali tipi di processo, vengono escogitati — senza però introdurre alcun elemento di istruzione inquisitoria — nuovi strumenti di raccolta e di gestione delle prove di accusa.

Perciò, centrando l'attenzione sulla opportunità di non delimitare eccessivamente l'utilizzabilità dell'incidente probatorio con una applicazione troppo rigorosa del principio del contraddittorio, si è prospettata l'ipotesi del contraddittorio differito: in casi particolari si poteva procedere all'acquisizione di testimonianze e di confronti fra testimoni e

fra imputati e testimoni senza l'assistenza dei difensori delle parti interessate, salvo quello dell'imputato chiamato al confronto, ma gli atti dovevano essere depositati in cancelleria a disposizione dei difensori delle parti interessate, ciascuna delle quali avrebbe potuto chiedere di rivolgere in contraddittorio specifiche domande al testimone e all'imputato (testo originariamente proposto dal comitato ristretto della Commissione giustizia, dallo stesso successivamente abbandonato).

Contro questa proposta si è osservato che avrebbe gravemente violato il significato fondamentale del contraddittorio e che, in pratica, avrebbe potuto esporre il testimone a gravi minacce, incidendo anche sulla corretta formazione della prova.

Accanto a queste considerazioni critiche, la Commissione ha valutato che, nella realtà processuale preventivata dal provvedimento di delega in titolo ordinariamente la fase predibattimentale dovrà essere, anche senza la sollecitazione dei termini obbligatori di chiusura, rapida e sommaria. Perciò la eccezionale protrazione di tali termini — fino a due anni — anche perchè viene stabilita direttamente dalla legge-delega, qualifica un diverso tipo di processo, in cui essendo più complessa e difficile la ricerca degli strumenti probatori, di conseguenza diventa abituale il ricorso, che nei normali processi dovrebbe restare eccezionale, alla loro preventiva acquisizione secondo i criteri indicati dal n. 41. Ma appunto immaginando tale situazione, si è alla fine preferito applicare rigorosamente ad ogni caso di incidente probatorio il principio del contraddittorio, evitando una procedura ibrida che trascinerrebbe nel nuovo processo i metodi e la mentalità della attuale istruzione inquisitoria.

Peraltro i gruppi di magistrati attualmente impegnati contro la criminalità organizzata hanno, con una interpretazione forte dei loro poteri, in certo senso e nella parte migliore della loro attività, anticipato il tipo di impegno e la capacità di iniziativa che dovrebbe avere, nel nuovo processo, l'ufficio del pubblico ministero. Pertanto i migliori non dovrebbero restare spiazzati se la proiezione dibattimentale delle loro

acquisizioni probatorie sarà vagliata con il più trasparente rigore; così ogni mezzo di prova, passato al vaglio dell'incidente, resterà definitivamente acquisito al processo e si eviterà che, come attualmente avviene al dibattimento, i singoli controinteressati prendano l'abitudine di vanificare, stimolando con ogni mezzo successive ritrattazioni, le acquisizioni della prima fase del contraddittorio differito.

* * *

La Commissione ha cercato — anche correggendo alcuni punti del testo della Camera ancora legati al sistema inquisitorio (quale la facoltà del giudice di disporre nella fase predibattimentale della polizia giudiziaria) — di scandire con la massima chiarezza e trasparenza la diversità fra i ruoli e i poteri dell'accusa e quelli decisionali.

Nella fase predibattimentale, il giudice è privato di ogni potere o facoltà di istruzione (tale non potendosi considerare la facoltà conferitagli dal n. 53, quando non ha elementi sufficienti per decidere, di rinviare ad altra udienza perchè le parti forniscano ulteriori elementi). Egli ordinariamente si limita a: 1) raccogliere l'incidente probatorio (n. 41); 2) decidere, su richiesta del pubblico ministero, sulle misure di coercizione personale; 3) accogliere la richiesta di archiviazione per manifesta infondatezza o disporre l'udienza preliminare; 4) frapporre, nell'udienza preliminare, un filtro, peraltro abbastanza ampio e non incidente sul merito della colpevolezza, alla richiesta di dibattimento avanzata dal pubblico ministero (il giudice pronuncia *decreto di disporre il giudizio* « soltanto enunciando l'imputazione formulata dal pubblico ministro e sommariamente indicando le fonti di prova »: n. 53).

È rimasto a lungo aperto e assai dibattuto il problema se, quando il pubblico ministero ritiene infondata la *notitia criminis*, possa direttamente cestinarla, ovvero debba sempre chiedere l'archiviazione al giudice il quale può, disattendendo tale richiesta, disporre sia l'udienza preliminare, sia in questa il rinvio al dibattimento.

Il problema ha un'evidente rilevanza pratica; ma, potendosi fondatamente prevedere che solo in pochi casi il giudice, di fronte ad una richiesta di archiviazione, disporrà, senza essere fornito di alcun potere istruttorio, il rinvio al dibattimento, è maggiore e più pregnante il significato istituzionale.

La soluzione della destinazione diretta — anche se, questa, nell'originario testo del comitato ristretto, era quasi sperimentalmente limitata alla fase antecedente alla elevazione di una imputazione (e finchè non fossero stati compiuti atti suscettibili di utilizzazione probatoria) — si basa principalmente, oltre che su alcune elementari considerazioni di logica ed economia processuale, sulle seguenti osservazioni:

1) siccome il sistema accusatorio si basa sull'iniziativa dell'accusa, quando il pubblico ministero sostanzialmente stabilisce che l'imputato non deve essere perseguito, non può il giudice sostituirsi nella promozione del dibattimento;

2) nel sistema attuale, il controllo giudiziario si svolge in conformità a tutto il funzionamento del processo, perchè il giudice istruttore, quando disattende la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, procede, come fa abitualmente, con istruzione formale. Invece, nel nuovo sistema, il giudice dovrebbe disattendere la richiesta di archiviazione, senza potere acquisire strumenti probatori diversi da quelli che il pubblico ministero ritiene insufficienti per esercitare o proseguire l'azione penale;

3) la riforma del 1944, anche se viene ancora esaltata come la prima conquista della democrazia post-bellica, ha contribuito, conferendo poteri di iniziativa accusatoria al giudice istruttore, al rafforzamento inquisitorio della fase istruttoria;

4) la facoltà di destinazione non contrasta con il principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Questa infatti diventa discrezionale quando il pubblico ministero — o, al limite, la polizia giudiziaria — possono decidere se iniziare o proseguire l'azione penale, o, per essere più espliciti, possono non iniziarla o

non proseguirla anche quando siano convinti della fondatezza della *notitia criminis*. Nell'ipotesi di cestinazione avanzata dal Comitato, il pubblico ministero, ad ogni notizia, deve sempre valutarne la fondatezza e, in caso positivo, iniziare l'azione penale. Il controllo del procuratore generale, con la facoltà del denunziante e della persona offesa di presentare memorie, oltre a costituire in pratica un correttivo efficace per eventuali inerzie, serve a ribadire il principio di obbligatorietà.

Ma sono pure alquanto pregevoli e rilevanti le osservazioni contrarie.

1) Nel nostro sistema costituzionale, il ruolo di pubblico ministero è contrassegnato dai principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e insieme, quasi come conseguenza del primo, da quelli di indipendenza del pubblico ministero e di controllo giudiziario esterno al suo operato. In base a tali immodificabili permesse solo il giudice — e più correttamente quello posto in posizione di compiuta terzietà — nel nuovo sistema processuale può valutare se il pubblico ministero abbia in ogni caso concreto adempiuto o meno al suo primario obbligo costituzionale.

2) Un controllo meramente interno trasformerebbe l'obbligo di azione penale in una mera facoltà gestibile secondo imprevedibili motivi e pressioni, determinandosi così una frattura nel sistema costituzionale, ma anche incentivandosi (come si può prevedere riflettendo su alcuni casi del passato) la possibilità di deviazioni concrete del corso obiettivo della giustizia.

3) Le facoltà accordate al denunziante e alla persona offesa dal testo originario del comitato non garantiscono nei casi di reati che offendono interessi diffusi. La Commissione, come si è già accennato, ha sostanzialmente confermato le scelte della Camera. Pertanto, quando il pubblico ministero, prima dell'udienza preliminare, chiede l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato o per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato, il giudice può accogliere tale richiesta o disattenderla e fissare l'udienza

preliminare (n. 51). Anche quando il pubblico ministero in tale udienza da lui richiesta ai sensi del n. 49 — o fissata dal giudice ai sensi del n. 51 — chiede di non procedere al dibattimento, il giudice può ancora accogliere o disattendere l'assunto del pubblico ministero disponendo o il non luogo a procedere o il rinvio a giudizio (n. 54).

Abbiamo cercato di riportare con la massima obiettività le contrapposte argomentazioni, perchè su questo punto si articola istituzionalmente la sistematica strutturale del nuovo processo. Ma si deve anche osservare che nessuna delle due soluzioni contrasta in maniera dirimente con il nuovo tipo di processo accusatorio e che è inevitabile il ricorso a soluzioni intermedie alternative per prepararne la migliore attuazione.

* * *

Nella prospettiva della riforma i riti alternativi non debbono essere confinati in un ruolo marginale, come avviene nel sistema e nella pratica attuali; ma rappresentano gli strumenti indispensabili per il concreto funzionamento di tutto il sistema. Perciò si sono predisposti cinque modelli, che dovrebbero, permettendo di adeguare con grande flessibilità la scelta del rito alle peculiarità ed esigenze del caso concreto, coprire una aliquota rilevante di tutto il lavoro giudiziario.

Essi sono:

I) il *giudizio direttissimo*, caratterizzato dalla presentazione diretta, da parte del pubblico ministero, dell'imputato. Il giudizio deve aversi nelle due ipotesi di: a) arresto in flagranza, entro quarantotto ore dall'arresto, per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio (n. 44); b) confessione, nel termine di quindici giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 36;

II) il *giudizio immediato*, che il pubblico ministero può richiedere entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato al n. 36 « tutte le volte in cui l'evidenza degli elementi acquisiti giustifica la

scelta del rito (n. 45). La Commissione ha separato questa ipotesi da quella precedente, ritenendo opportuno disciplinare i due riti in due distinte direttive, per definire meglio i rispettivi presupposti e dare precedenza logica al giudizio direttissimo. Per incrementare la pratica di entrambi, i nn. 44 e 45 escludono la connessione con altri reati per i quali si deve procedere con il rito ordinario, almeno fino a quando difettino le condizioni di ricorso ai riti abbreviati e la separazione « non pregiudichi gravemente le indagini »;

III) il cosiddetto *patteggiamento*. Come insegnano le esperienze del mondo anglosassone, l'applicazione di una sanzione ridotta concordata fra le parti può fortemente contribuire alla « deflazione » della giustizia penale. La Commissione ha ritenuto perciò di ampliare i casi di possibile ricorso al rito (n. 46). Già il testo della Camera lo consentiva, oltre che nei casi di applicabilità delle sanzioni sostitutive, quando la « pena detentiva minima prevista per il reato, tenuto conto delle circostanze, diminuita di non oltre un terzo, è comunque non superiore a un anno di reclusione o di arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria ». Nella soluzione ora proposta, invece, si ha riguardo alla « pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria ». Il riferimento non va dunque fatto alla pena edittale, ma a quella irrogabile in concreto; per di più il limite è innalzato da uno a due anni. L'operatività dell'istituto dovrebbe dunque risultare molto ampia e rispondere alle esigenze di economia processuale cui si è accennato.

Si è altresì semplificata la normativa, eliminando il riferimento alle udienze di applicazione del rito; si è sancito soltanto che le sanzioni vengano applicate dal giudice in udienza intendendosi così demandare al legislatore delegato la previsione delle sedi e delle modalità di applicazione. Con lo stesso criterio si è snellita la parte finale della direttiva, rimettendo al legislatore delegato la disciplina degli « altri effetti della pronuncia » emessa in sede di patteggiamento;

IV) il *procedimento per decreto*. Viene conservato il tradizionale procedimento abbreviato per condanne a pena pecuniaria, « anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva » (n. 47);

V) la *sentenza di merito nell'udienza preliminare*. Se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare, il giudice, sempre che ritenga di poter decidere allo stato degli atti, può pronunciare sentenza di merito. In caso di condanna le pene previste sono diminuite di un terzo (n. 54).

È stato eliminato l'inciso che ancorava la previsione a categoria di reato predeterminate. Si è inteso così non vincolare il legislatore delegato, lasciandolo libero di seguire criteri di esclusione o di indicazione positiva, anche indipendentemente dal titolo del reato o dalla misura edittale della pena.

Oltre alle modifiche finora esaminate, la Commissione ha apportato altre correzioni al testo della Camera, sempre con l'intento di coordinare con maggiore razionalità i singoli punti con le idee-guida del nuovo sistema.

Fra queste le più numerose riguardano preminentemente la dizione letterale ovvero nascono da necessità di coordinamento con le innovazioni apportate; altre, che meritano brevi chiarimenti, riguardano i seguenti punti.

1) *Competenza, connessione e conflitti*

La Commissione ha confermato in materia i criteri generali del testo della Camera, ma per la determinazione della competenza per territorio ha modificato la direttiva n. 14 affinché il legislatore delegato, pur restando libero di dettare le regole specifiche, tenga conto della opportunità di preferire, nei congrui casi, il criterio dell'inizio o della consumazione della condotta criminosa.

Inoltre si è richiamata la più vigilante attenzione del legislatore delegato sulla particolare importanza della disciplina della connessione dei procedimenti (n. 15, che

parla di espressa previsione dei relativi casi).

Con il nuovo testo della direttiva n. 16 ed inserendo *ex novo* la n. 17, la Commissione, nel confermare la disciplina relativa ai conflitti di giurisdizione e di competenza, ha inteso sostituire alla formula della improponibilità dei conflitti stessi, nella fase delle indagini preliminari, un indirizzo ispirato al rispetto della competenza per territorio, anche in deroga alla connessione: così lasciando al legislatore delegato la possibilità di scegliere gli strumenti più idonei ad evitare distorsioni relative sia all'instaurazione di indagini preliminari contestuali in più uffici, sia al trasferimento delle indagini da una sede all'altra, in forza della connessione.

Infine nella direttiva n. 19 si è provveduto ad inserire tra i casi che comportano una diversa attribuzione della competenza quello del magistrato danneggiato del reato.

2) Dibattimento

Al n. 74 la Commissione ha inserito, tra le altre esigenze che vanno assicurate da idonee garanzie, la pertinenza dell'interrogatorio incrociato all'oggetto del giudizio. Inoltre ha fatto richiamo alla direzione del dibattimento oltre che da parte del presidente anche del pretore (anzichè genericamente del giudice singolo), volendo porre in evidenza che la direttiva si applica soltanto al dibattimento e non anche alle altre fasi del processo.

Con la nuova formulazione del n. 69 è caduta la previsione contenuta nel precedente n. 68 con cui si imponeva che le funzioni di pubblico ministero in udienza fossero svolte dallo stesso magistrato titolare dell'indagine.

Tuttavia la Commissione, mentre ha soppresso la precedente indicazione, perchè ateneva alla organizzazione degli uffici, vuole mantenerla in forma di auspicio.

Rimane la possibilità di intervento nel processo penale di enti e di associazioni con finalità di tutela degli interessi lesi, secondo alcune nuove previsioni (necessità del costante consenso della persona offesa; previsione che il consenso non venga pre-

stato a più di uno degli enti o associazioni, allo scopo di meglio qualificare questa particolare presenza processuale: n. 40).

La Commissione ha inoltre formulato più analiticamente la disciplina della contumacia (n. 82). Nel corso della discussione si è anche sottolineato che tale disciplina deve applicarsi mantenendo il principio della conservazione degli atti processuali.

In conformità al testo della Camera si è soppressa la formula assolutoria per insufficienza di prove, chiarendo di conseguenza che l'insufficienza delle prove e la contraddittorietà degli elementi raccolti equivalgono a mancanza di prova.

3) Personalità dell'imputato

La Commissione, seguendo la direttiva che vieta l'utilizzazione di informazioni generiche e di voci correnti, ha aggiunto quella delle informazioni non attinenti alla imputazione.

La previsione è stata criticata, perchè diventa problematico, a causa del divieto aggiunto dalla Commissione, ogni effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato.

4) Rapporto tra giudizio penale e giudizio civile

La Commissione ha apportato alle direttive nn. 23 e 24 i seguenti ritocchi:

a) ha inserito tra le formule decisorie che vincolano il giudice civile, quella relativa alla illiceità penale del fatto. In tal modo, senza evidentemente scalfire la piena cognizione del giudice civile in ordine a tutti gli eventuali profili di antigiuridicità che derivino dal contrasto con norme extrapenali, si preclude l'azione civile quando la *causa petendi* consiste in un fatto di cui il giudice penale ha già escluso l'illiceità (n. 23);

b) seguendo gli stessi criteri, l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno è pure preclusa a seguito di una pronuncia penale di esclusione della responsabilità per fatto compiuto in adempimento di un dovere o per esercizio di una facoltà legittima. In questo caso, infatti,

essendo già esclusa l'illiceità, anche nel procedimento civile difetterebbe il requisito della ingiustizia del danno.

5) Impugnazione ed esecuzione

Fermo restando il sistema delle impugnazioni e dell'esecuzione predisposto dal testo della Camera, la Commissione ha modificato la direttiva n. 92, relativa al procedimento in camera di consiglio. La Camera aveva limitato tale forma semplificata del procedimento di impugnazione ai casi in cui il gravame avesse esclusivamente per oggetto l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione o la concessione dei benefici di legge. La Commissione ha allargato le ipotesi anche ai casi di impugnazione avente per oggetto la specie o la misura della pena, la concessione di circostanze attenuanti o l'esclusione di circostanze aggravanti. Tuttavia, mentre prima era sufficiente che il giudice sentisse le parti, ora invece è stato introdotto un contraddittorio che potrebbe in pratica limitare gli effetti di semplificazione che la direttiva mira a conseguire. Si segnala comunque l'opportunità che, anche eventualmente nelle forme più attenuate, la stessa direttiva venga anticipata con una autonoma iniziativa legislativa.

In tema di esecuzione, l'unica modifica sostanziale apportata dalla Commissione consiste nella soppressione di ogni riferimento ai casi in cui può essere ritenuta la continuazione. Tale soppressione è stata decisa soltanto perchè la direttiva si è ritenuta di diritto sostanziale e non processuale.

6) Processo minorile

Le direttive dell'articolo 3 adeguano la disciplina del processo minorile sia ai principi del nuovo processo accusatorio, quale predisposto dall'articolo 2, sia all'esigenza (che viene ribadita e ampliata) di attribuire a tutta la giustizia minorile una funzione preminente di recupero umano e sociale degli imputati.

È pure augurabile che le direttive in esame — nelle quali sono evidentemente da considerare assorbite le disposizioni processuali penali contenute in altri progetti che riguardano la materia minorile — possano servire anche per aprire la via ad una più ampia riforma dell'intero sistema di giustizia specializzata.

In particolare si segnala la modifica apportata alla lettera *b*, dove, ferme restando la inammissibilità dell'esercizio dell'azione civile e la conseguente esclusione dell'efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio, si è tuttavia previsto che fa stato in tale giudizio la sentenza con la quale « sia stato dichiarato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso ».

La modifica si basa su evidenti esigenze di economia processuale, ma può suscitare dubbi di costituzionalità perchè una sentenza fa stato nei confronti di chi non era legittimato a intervenire nel relativo giudizio.

La modifica della direttiva *sub* 2, che ha devoluto espressamente alla magistratura minorile, oltre alla competenza in tema di deliberazione condizionale (testo della Camera), « tutti i poteri della magistratura di sorveglianza », ha chiarito e meglio coordinato questo punto con le modifiche all'ordinamento penitenziario disposte con una recente legge.

Si segnala infine che, conformemente anche al parere della 5^a Commissione permanente, gli articoli 11 e 12 vanno riformulati: vista peraltro la necessità di una individuazione la più precisa possibile del periodo in cui gli stanziamenti ivi previsti potranno essere utilizzati il Governo ha preso l'impegno di presentare i relativi emendamenti in Assemblea.

* * *

Durante il dibattito in Commissione si è realizzato sulle idee-guida e sulle principali

direttive della legge-delega un consenso sempre più vasto, probabilmente determinato dalle emozioni contingenti di sfiducia e di frustrazione che suscita l'aggravarsi della crisi del sistema attuale, ma che dimostra anche una reale maturazione della nostra cultura riformista.

Persistono ancora molteplici resistenze le quali, essendo causate preminentemente dalla paura di perdere vecchie e nuove posizioni di indebito potere e di dovere superare sedimentale pigrizie burocratiche o professionali, non si possono valutare sul piano della razionalità riformatrice.

È invece fondatissima e rilevante la preoccupazione che, senza un profondo incremento e un diverso tipo di funzionamento di tutte le strutture umane, tecniche ed operative di supporto, non si potrà neppure iniziare la attuazione del nuovo processo. (Per ripetere soltanto l'osservazione più elementare, sarebbe grottesco il nuovo dibattito, con gli attuali metodi di verbalizzazione delle udienze). Ma dobbiamo pure ribadire che non esiste alcuna seria e insuperabile re-

mora — politica, economica, operativa o di altro genere — che impedisca di predisporre le necessarie strutture nei tempi previsti dalla delega (anche perchè la predisposizione di nuovi posti di lavoro avrebbe certamente, oltre che una maggiore utilità sociale, un costo inferiore a quello che si riscontra per l'occupazione in molti altri settori).

Ma più significativo deve essere, come ha autorevolmente ammonito il Presidente della Repubblica, l'impegno, da parte di tutti i futuri operatori della giustizia, di rinnovare, in sintonia con la nuova legge scritta, il loro costume e i metodi di lavoro, sostituendo, ai tempi e alle pratiche dell'inefficienza, una nuova trasparente dialettica in cui i ruoli, i diritti e i doveri di ognuno siano più chiaramente distinti, ma tutti operino, più che per le formalità processuali e secondo le logiche delle burocrazie, per una giustizia rapida ed essenziale.

Coco, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

22 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che gli articoli 10 e 11 del testo vengano modificati, rispettivamente, come segue:

Art. 10.

« È autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai com-

ponenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge. »;

Art. 11.

« Alla spesa prevista nell'articolo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.

ART. 2.

Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, nonché alle altre norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve informarsi ai caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo, con esclusione di atti o attività non necessari;

2) adozione del metodo orale;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero, dell'imputato, delle parti private, dei loro difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del pubblico ministero e del giudice di provvedere senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni sulle istanze proposte in ogni stato e grado del procedimento dai difensori delle parti private;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. *Identico.*

ART. 2.

1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) *identico*;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero e delle altre parti, dei difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4) previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

5) obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata, o comunque privata della libertà personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia; obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuto arresto al difensore; disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa;

6) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato; potere del magistrato, in casi eccezionali e predeterminati, di ritardare, con provvedimento motivato, il colloquio con il difensore non oltre quindici giorni dall'inizio del primo interrogatorio;

7) non incidenza dei vizi meramente formali sulla validità degli atti del processo; previsione di nullità insanabili; previsione di sanzioni processuali per gli atti compiuti fuori dei termini e per gli atti compiuti in violazione del diritto all'assistenza, all'intervento e alla rappresentanza delle parti del processo;

8) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4) *identico*;

5) *identico*;

6) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore comunque non oltre il primo interrogatorio da parte del magistrato; potere del magistrato, in casi eccezionali e predeterminati, di ritardare, con provvedimento motivato, il colloquio con il difensore non oltre quindici giorni dall'inizio del primo interrogatorio;

7) previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali, fino alla nullità insanabile, per i vizi di capacità e costituzione del giudice, per le violazioni del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza delle parti e per altri casi predeterminati;

8) *identico*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ne di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità dei mezzi meccanici o degli ausiliari tecnici;

9) semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

10) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti;

11) riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere un'indagine psicologica sulla persona offesa solo nei casi in cui sia necessario per accertare la sussistenza del reato; tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie; previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia;

12) specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; esclusione della formula di assoluzione o di proscioglimento per insufficienza di prove; obbligo di pronunciare l'assoluzione o il proscioglimento dell'imputato ogniqualvolta le prove a suo carico siano insufficienti o contraddittorie;

13) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale — con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge sta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9) *identico*;

10) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche o non attinenti all'imputazione e di voci correnti;

11) riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie; previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia;

12) previsione delle diverse formule di assoluzione o di proscioglimento, statuendo che si ha mancanza di prova anche quando essa è insufficiente o contraddittoria; obbligo di enunciare nel dispositivo la causa specifica della assoluzione o del proscioglimento;

13) *identico*;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale — sia della qualità del reato; in particolare attribuzione alla competenza del pretore delle contravvenzioni e dei delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché di altri delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza della corte d'assise dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché di ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, con possibilità sia di escludere delitti specificamente indicati sia di includerne altri; attribuzione alla competenza del tribunale dei reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise;

14) previsione che per reati predefiniti la competenza per territorio sia stabilita in relazione al luogo in cui è avvenuta in tutto o in parte l'azione o la omissione;

15) disciplina dell'istituto della connessione, con esclusione di ogni discrezionalità anche nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori e nel caso indicato nel numero 43 del presente articolo; disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello;

16) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; improponibilità del conflitto positivo di competenza per reati connessi nella fase delle indagini preliminari; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

14) previsione che fra le regole che disciplinano la competenza per territorio, la competenza stessa possa essere stabilita, per reati predefiniti, a seconda dei casi, in relazione al luogo in cui ha avuto inizio o si è esaurita l'azione o l'omissione;

15) disciplina dell'istituto della connessione con espressa previsione dei relativi casi; esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minorenni e nel caso indicato nel n. 45 del presente articolo; disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello;

16) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento; particolare regolamentazione per la fase delle indagini preliminari ispirata al rispetto della competenza per territorio, anche in deroga alle regole sulla connessione;

17) disciplina dei rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero durante le indagini preliminari;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

17) previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione;

18) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato a giudice appartenente a distretto, da individuare secondo criteri predeterminati, diverso rispetto a quello di esercizio delle funzioni da parte del magistrato interessato;

19) predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

20) previsione dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

21) previsione della nomina di un difensore per la persona danneggiata dal reato che dichiara di volersi costituire parte civile, secondo le norme sul patrocinio per i non abbienti;

22) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

18) previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento di rimessione; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione.

19) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato a giudice appartenente a distretto diverso rispetto a quello in cui il magistrato interessato esercita le funzioni, da individuare secondo criteri oggettivi predeterminati;

20) *identico*;

21) *identico*;

22) *identico*;

23) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto, alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

commesso, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

23) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale;

24) disciplina degli effetti del giudizio penale in altri giudizi civili o amministrativi; statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

25) statuizione che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile;

26) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne danno la possibilità, con facoltà di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi; obbligo del giudice penale, quando la predetta possibilità non sussiste, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; provvisoria esecuzione del relativo provvedimento; facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione;

27) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

alla illiceità penale del fatto, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

24) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale;

25) *identico*;

26) *identico*;

27) *identico*;

28) *identico*;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne civile; facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;

28) previsione che il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sulla impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impugnate che concernono gli interessi civili;

29) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

30) previsione della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'interno; possibilità della trasmissione ad altra autorità amministrativa, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti dal segreto, su richiesta o per iniziativa della stessa autorità giudiziaria che procede;

31) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, di impedire che essi vengano portati ad ulteriori conseguenze e di assicurare le fonti di prova; obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, eventualmente per iscritto, la notizia del reato e di indicargli le fonti di prova sino ad allora acquisite; potere-dovere della polizia giudiziaria, in caso di necessità e di urgenza e sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole e di assumere sommarie informazioni dall'indiziato che non si trovi in stato di arresto o di fermo, alla presenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria di proce-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

29) *identico*;

30) *identico*;

31) previsione della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'interno; possibilità della trasmissione di cui sopra ad altra autorità, secondo le leggi attualmente vigenti; facoltà del destinatario della richiesta di trasmissione di rigettarla con decreto motivato;

32) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia e di descrivere i fatti costituenti reato compilando i verbali relativi alle attività compiute, di assicurare le fonti di prova e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze; obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, anche oralmente, la notizia del reato indicando le attività compiute e gli elementi sino ad allora acquisiti con divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni o senza l'assistenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria, sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individua-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni e a sequestri; potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato, sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, con divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria; potere-dovere della polizia giudiziaria di svolgere tutte le attività di indagine necessarie per eseguire le direttive impartite dal pubblico ministero, nonché di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero; previsione specifica di garanzie difensive, tra le quali devono essere comprese quelle relative agli atti non ripetibili;

32) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di uno dei reati previsti dalle lettere *a*) e *b*) del numero 58 del presente articolo; facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto, relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; obbligo della polizia giudiziaria di fermare, al di fuori dei casi di flagranza, colui che è fortemente indiziato di gravi delitti quando vi è fondato sospetto di fuga; obbligo della polizia giudiziaria di porre a disposizione del pubblico mini-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

zione del colpevole e di assumere sommarie informazioni da chi non si trovi in stato di arresto o di fermo, con l'assistenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero e di svolgere, nell'ambito delle direttive da esso impartite, tutte le attività di indagine per accertare i reati, nonché le attività richieste da elementi successivamente emersi, informando, in tal caso, prontamente il pubblico ministero; potere-dovere della polizia giudiziaria di procedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni e a sequestri; potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, con divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria; previsione specifica di garanzie difensive, tra le quali devono essere comprese quelle relative agli atti non ripetibili;

33) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di uno dei seguenti delitti: *a*) delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4 dell'articolo 62 del codice penale; *b*) altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività; facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla perico-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stero, al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate;

33) obbligo della polizia giudiziaria di documentare secondo specifiche modalità, anche sommariamente, l'attività compiuta;

34) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo; facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio; obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l'arrestato o il fermato entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo; obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore, sentito l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi del numero 58 del presente articolo, in una delle misure di coercizione ivi previste; garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida;

35) determinazione del momento in cui viene assunta la qualità di indiziato; obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente il nominativo di ogni indiziato e gli estremi del reato per cui sono in corso le indagini in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura; obbligo del pubblico ministero di adeguare l'iscri-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

losità del soggetto, relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; obbligo della polizia giudiziaria di fermare, al di fuori dei casi di flagranza, colui che è fortemente indiziato di gravi delitti quando vi è fondato sospetto di fuga; obbligo della polizia giudiziaria di porre a disposizione del pubblico ministero, al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate;

34) fuori del caso di cui alla prima parte del numero 31) del presente articolo, obbligo della polizia giudiziaria di documentare, anche sommariamente, secondo specifiche modalità, l'attività compiuta;

35) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo; facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio; obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l'arrestato o il fermato entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo; obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore, sentito l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi del numero 60) del presente articolo, in una delle misure di coercizione ivi previste; garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida;

36) obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia del reato e il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura; obbligo del pubblico ministero di aggiornare le iscrizioni alle risultanze delle indagini in corso e all'eventuale mutamento del titolo del reato;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zione ogni qualvolta sia mutato il titolo del reato per il quale sono in corso le indagini; facoltà dell'imputato, della persona offesa e del denunciante di chiedere copia delle iscrizioni suddette e loro diritto di ottenerla quando siano trascorsi sessanta giorni dalla prima iscrizione;

36) estensione delle garanzie previste per l'imputato alla persona indiziata o comunque indicata come reo o nei confronti della quale vengono svolte investigazioni;

37) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato; potere del pubblico ministero di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a individuazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni, di disporre perquisizioni, sequestri e, previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione; possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata, a pena di nullità, entro quarantotto ore dal provvedimento del pubblico ministero; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad interrogare l'imputato né ad effettuare il confronto con il medesimo; obbligo del pubblico ministero di documentare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

divieto di comunicare le iscrizioni di cui sopra fino all'assunzione della qualità di imputato ai sensi del numero 37) del presente articolo;

37) assunzione della qualità di imputato da parte della persona cui è attribuito un reato nella richiesta del giudizio immediato o direttissimo o per decreto, dell'udienza preliminare, ovvero nella richiesta di una misura di coercizione personale o reale, o comunque nei cui confronti viene formulata una imputazione; estensione delle garanzie previste per l'imputato alla persona nei cui confronti vengono compiuti atti suscettibili di utilizzazione probatoria nell'udienza preliminare, nel giudizio o comunque a fini decisori;

38) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato; potere del pubblico ministero di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a individuazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni, di disporre perquisizioni, sequestri e, previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione; possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata entro quarantotto ore dal provvedimento del pubblico ministero; divieto a pena di nullità insanabile di utilizzazione di intercettazioni compiute in mancanza di provvedimento convalidato; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad interrogare l'imputato né ad effettuare il confronto con il medesimo; obbligo del pubblico ministero di documentare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

38) diritto dell'imputato di nominare un difensore; previsione specifica degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere, tra cui devono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, nonché le perquisizioni e le ispezioni; previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse comunque le perquisizioni e le ispezioni; disciplina del deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero, con esclusione, per gli atti cui il difensore abbia assistito, dell'obbligo di dare al difensore medesimo l'avviso dell'avvenuto deposito, e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi; obbligo del pubblico ministero di comunicare all'imputato e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto per il quale il difensore ha diritto di ricevere avviso e, al più tardi, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo;

39) attribuzione, agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile; previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel dibattimento;

40) potere del pubblico ministero e dell'imputato, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, nelle forme dell'incidente istruttorio, di procedere all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, a esperimenti giudiziali, a peri-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

39) diritto dell'imputato di nominare un difensore; previsione specifica degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere, tra cui devono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, nonché le perquisizioni e le ispezioni; previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse comunque le perquisizioni e le ispezioni; disciplina del deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero, con esclusione, per gli atti cui il difensore abbia assistito, dell'obbligo di dare al difensore medesimo l'avviso dell'avvenuto deposito, e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi; obbligo del pubblico ministero di comunicare all'imputato e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere;

40) attribuzione, agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile; previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel giudizio; necessità del costante consenso della persona offesa all'esercizio dei suddetti poteri; previsione che il consenso non possa essere prestato a più di uno degli enti o associazioni di cui sopra;

41) potere del pubblico ministero e dell'imputato, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, con incidente probatorio, che si proceda all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, a esperimenti giudiziali, a perizie e all'assunzione di testi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zie e di assumere testimonianze; previsione della partecipazione all'incidente istruttorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti; potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento; previsione che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa, con provvedimento motivato, dilazionare l'assunzione dell'incidente istruttorio chiesto dall'imputato, quando esso arrechi pregiudizio al compimento di determinate indagini preliminari e per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tali indagini; concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti istruttori e più in generale di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento;

41) determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione in attuazione dei seguenti principi:

a) predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per i quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso processo;

b) predeterminazione della durata e delle modalità delle intercettazioni disposte;

c) annotazione in apposito registro dei decreti che dispongono o prorogano le intercettazioni;

d) individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate;

e) disciplina della conservazione della documentazione delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione inter-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

monianze; obbligo di garantire la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate; divieto di verbalizzare e di utilizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare; potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento; previsione che il giudice, su richiesta motivata del pubblico ministero, possa dilazionare l'assunzione dell'incidente probatorio chiesto dall'imputato, quando esso arrecherebbe pregiudizio al compimento di determinate indagini preliminari e per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tali indagini e semprechè il ritardo non pregiudichi la formazione della prova; deposito della richiesta motivata del pubblico ministero all'udienza di assunzione dell'incidente probatorio; concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento;

42) *identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) conservazione della documentazione delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate; determina-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cettate e determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta;

42) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi soltanto nel caso di inerzia del pubblico ministero;

43) potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato, nei casi in cui vi siano evidenti elementi di prova, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo, previo interrogatorio dell'imputato; potere-dovere del giudice di decidere, senza alcuna formalità, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato se ne ricorrono le condizioni ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; potere del pubblico ministero, nei casi di arresto in flagranza, di presentare l'imputato direttamente al tribunale non oltre il termine di dieci giorni dall'arresto ovvero di presentarlo direttamente al tribunale per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

zione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta;

f) previsione di sanzioni processuali in caso di intercettazioni compiute in violazione della disciplina di cui alle lettere precedenti;

43) *identico*;

44) potere del pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente in giudizio:

a) nel termine di quarantotto ore dall'arresto in flagranza, per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio;

b) nel termine di quindici giorni dall'arresto in flagranza, nel caso di convalida anteriore al giudizio;

c) nel termine di quindici giorni dalla iscrizione nel registro indicato al numero 36) del presente articolo, nel caso di confessione; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

45) potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo e previo interrogatorio dell'imputato, tutte le volte in cui l'evidenza degli elementi acquisiti giustifica la scelta del rito; potere-dovere del giudice di decidere, senza alcuna formalità, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zio nel rispetto dei termini di cui all'articolo 13 della Costituzione; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistano le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

44) previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione, nei casi consentiti, delle sanzioni sostitutive o della pena detentiva minima prevista per il reato, tenuto conto delle circostanze, diminuita di non oltre un terzo e comunque non superiore a un anno di reclusione o di arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria; previsione che il giudice, in apposita udienza, nell'udienza preliminare, o nel giudizio, in caso di accoglimento, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile; disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti sostanziali della pronuncia e previsione che l'estinzione del reato operi solo in casi di minore gravità espressamente indicati;

45) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione; previsione di un congruo termine per l'opposizione e di ipotesi di remissione in termini;

46) obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di richiederla entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo e comunque prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione; divieto di effettuare, prima dell'autorizzazione stessa e fuori del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

46) previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria; previsione che il giudice, in udienza, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile; disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti della pronuncia;

47) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione; previsione di un congruo termine per l'opposizione e di ipotesi di remissione in termini;

48) obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di richiederla entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo e comunque prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione; prima dell'autorizzazione stessa e fuori del caso di flagranza dei delitti previsti dalle lettere

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

caso di flagranza, ricognizioni personali, perquisizioni personali e presso il domicilio, di richiedere al giudice ogni misura di coercizione personale, di procedere a ispezioni personali, a confronti, ad intercettazioni delle comunicazioni; possibilità di effettuare l'interrogatorio, se richiesto;

47) obbligo del pubblico ministero, quando non abbia richiesto il giudizio immediato entro il termine indicato nel numero 43 del presente articolo ovvero non gli sia stato possibile formulare richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo; potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi, ovvero di fissare l'udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro diciotto mesi dall'iscrizione nel registro indicato nel predetto numero 35, chiedendo al giudice l'archiviazione, ovvero, formulata l'imputazione, l'udienza preliminare; possibilità di concludere le indagini entro due anni in caso di processi per criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate; potere del pubblico ministero di compiere anche successivamente ulteriori indagini; previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero oltre i termini stabiliti o prorogati qualora non abbia richiesto nei termini l'udienza preliminare;

(Vedi n. 52 del presente testo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

a) e b) del numero 33) del presente articolo, divieto di disporre misure di coercizione personale nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione e di sottoporla a perquisizioni personali e domiciliari, a ispezioni personali, a ricognizioni e confronti, e ad intercettazioni di comunicazioni; potere di assumere l'interrogatorio della persona per la quale occorre l'autorizzazione, solo se questa ne fa istanza;

49) obbligo del pubblico ministero, quando non abbia richiesto il giudizio immediato entro il termine indicato nel numero 45) del presente articolo ovvero non gli sia stato possibile formulare richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo; potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi, ovvero di fissare la udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro diciotto mesi dall'iscrizione nel registro indicato nel predetto numero 36), chiedendo al giudice l'archiviazione, ovvero, formulata l'imputazione, l'udienza preliminare; possibilità di concludere le indagini entro due anni in caso di processi per criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate; previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero oltre i termini stabiliti o prorogati qualora non abbia richiesto nei termini l'udienza preliminare;

50) potere del pubblico ministero, una volta disposto il rinvio a giudizio, di compiere atti integrativi di indagine, ad eccezione di quelli che richiedono la presenza dell'imputato, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

48) potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato; obbligo del giudice di fissare l'udienza preliminare quando non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione; potere del giudice, nella suddetta udienza, di disporre l'archiviazione o di richiedere al pubblico ministero ulteriori indagini, sentiti l'indiziato e l'offeso dal reato;

49) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; facoltà della persona offesa dal reato, entro un congruo termine dalla comunicazione, di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare; obbligo del giudice di accogliere tale istanza quando non ritiene di dover disporre direttamente l'archiviazione; potere del giudice di emettere nell'udienza preliminare uno dei provvedimenti indicati nel numero 48 del presente articolo;

50) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare, quando lo richiede il pubblico ministero ai sensi del numero 47 del presente articolo; obbligo del giudice di notificare immediatamente all'imputato e alla persona offesa dal reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione dell'imputazione; facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare; potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di proscioglimento ovvero ordinanza di rinvio a giudizio nella quale sia determinata l'imputazione e siano indicati gli elementi a carico;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

51) potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato; obbligo del giudice di fissare l'udienza preliminare quando non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione; potere del giudice, nella suddetta udienza, di disporre l'archiviazione o di richiedere al pubblico ministero ulteriori indagini, sentiti la persona nei cui confronti sono state svolte le indagini e l'offeso dal reato;

52) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; facoltà della persona offesa dal reato, entro un congruo termine dalla comunicazione, di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare; obbligo del giudice di accogliere tale istanza quando non ritiene di dover disporre direttamente l'archiviazione; potere del giudice di emettere nell'udienza preliminare uno dei provvedimenti indicati nel numero 51) del presente articolo;

53) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare, quando lo richiede il pubblico ministero ai sensi del numero 49) del presente articolo; obbligo del giudice di notificare immediatamente all'imputato e alla persona offesa dal reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione dell'imputazione formulata dal pubblico ministero; facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare; potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, decreto che dispone il giudizio, enunciando l'imputazione formulata dal pubblico ministero e sommariamente indicando le fonti di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

51) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, per categorie di reato predeterminate, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti; previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo; previsione di limiti all'appellabilità della sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

52) potere del giudice dell'udienza preliminare, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio o di proscioglimento dell'imputato, di richiedere al pubblico ministero,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

prova; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita o se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; potere del giudice, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio nè di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, di rinviare ad altra udienza affinché le parti forniscano ulteriori elementi ai fini della decisione; previsione che tale udienza debba tenersi entro i termini previsti dal numero 49) del presente articolo o, se tali termini sono esauriti, non oltre un ulteriore termine massimo di sessanta giorni e che del rinvio si dia comunicazione al procuratore generale; obbligo del giudice, in questa nuova udienza, di disporre il rinvio a giudizio o di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se non siano stati forniti elementi per il giudizio;

54) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare stessa e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti; previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo; previsione di limiti all'appellabilità della sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

Inserito, in una formulazione modificata, come numero 50) del presente testo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

che deve compierli, gli atti assolutamente indispensabili per la propria decisione, rinviando, entro un breve termine predefinito nel massimo, ad altra udienza, nella quale deve in ogni caso adottare uno dei provvedimenti previsti nel numero 50 del presente articolo; facoltà del giudice di avvalersi della polizia giudiziaria;

53) previsione del compimento di atti del pubblico ministero o del giudice per rogatoria;

54) impugnabilità delle sentenze di proscioglimento indicate nel numero 50 del presente articolo davanti ad un giudice collegiale, che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate nel numero 44 del presente articolo;

55) determinazione delle forme, con idonee garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di proscioglimento indicate nel numero 50 del presente articolo; previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione;

56) trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio immediato o il rinvio a giudizio, con gli atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, tutti quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e quelli compiuti dal giudice negli incidenti istruttori;

57) deposito, contestualmente agli adempimenti indicati nel numero 56 del presente articolo, nell'ufficio del pubblico ministero, a disposizione delle parti, degli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nel medesimo numero 56;

58) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

55) previsione del compimento di atti per rogatoria;

56) impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere, indicate nel numero 53) del presente articolo, davanti ad un giudice collegiale che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate nel numero 46) del presente articolo;

57) determinazione delle forme, con idonee garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di non luogo a procedere indicate nel numero 53) del presente articolo; previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione;

58) trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio con gli atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, con quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e con quelli compiuti dal giudice negli incidenti probatori;

59) deposito, contestualmente agli adempimenti indicati nel numero 58) del presente articolo, nell'ufficio del pubblico ministero, a disposizione delle parti, degli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nel medesimo numero 58);

60) previsione di misure diverse di coercizione personale, fino alla custodia in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

in carcere; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, e del giudice di disporre, le misure di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando essa si sia data alla fuga o vi sia fondato timore che stia per darsi alla fuga, ovvero quando sussistano inderogabili esigenze attinenti alle indagini o di tutela della collettività; previsione della facoltà del pubblico ministero di ordinare misure di coercizione fino alla custodia in carcere solo in caso di assoluta, improcrastinabile urgenza, da motivarsi dettagliatamente con provvedimento che perde efficacia se entro quattro giorni non è sostituito da provvedimento del giudice; divieto di disporre misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni; obbligo di decidere con provvedimento motivato sulla custodia in carcere dell'imputato qualora ricorrano gravi indizi di colpevolezza per uno dei seguenti delitti: *a)* delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4 dell'articolo 62 del codice penale; *b)* altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività; potere, in tali ipotesi, di applicare in luogo della custodia in carcere altre misure di coercizione personale, qualora, con la applicazione di queste, possano essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari, ovvero di escludere l'applicazione di misure di coercizione personale o di disporre la revoca delle misure applicate,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

carcere; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, presentando al giudice gli elementi sui cui si fonda la sua richiesta, e del giudice di disporre, con provvedimento motivato, le misure di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini e per il tempo strettamente necessario ovvero quando sussistono esigenze di tutela della collettività o, se il reato risulta di particolare gravità, quando la persona si è data alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga; divieto di misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4) dell'articolo 62 del codice penale; divieto di disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari; obbligo di disporre la revoca delle misure applicate se vengono a cessare le esigenze cautelari; previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, qualora l'ulteriore protrarsi di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità per cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

qualora manchi o venga a cessare qualunque esigenza cautelare o sussistano gravi motivi di salute; previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, qualora l'ulteriore protrazione di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità per cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;

59) diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale; liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto; nuovo decorso del termine dalla data della notizia della cessazione dell'impedimento;

60) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione, con cessazione automatica delle misure stesse alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase; durata massima della custodia in carcere, fino a che non sia intervenuto un provvedimento di rinvio a giudizio, in misura predeterminata in relazione a diverse categorie di reati, con previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, valutata la sussistenza e la gravità delle esigenze prospettate, possa prorogare i termini per periodi predeterminati, fermo restando che in ogni caso la custodia in carcere non possa superare, prima del rinvio a giudizio, la durata massima complessiva di un anno; previsione che, per le fasi ulteriori del processo, i termini di durata massima delle misure possano es-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

61) diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari immediatamente e comunque non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale; liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo che ciò sia dipeso da assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto; nuovo decorso del termine dalla data della notizia della cessazione dell'impedimento;

62) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione; diritto dell'imputato di essere comunque scarcerato e cessazione automatica di ogni altra misura coercitiva alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase; durata massima della custodia in carcere, in misura predeterminata in relazione a diverse categorie di reati, con previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, in relazione a particolari e gravi esigenze, possa prorogare i termini per periodi predeterminati, fermo restando che in ogni caso la custodia in carcere non possa superare, fino al provvedimento che dispone il giudizio, la durata massima complessiva di un anno, e, fino alla sentenza di primo grado, la durata massima complessiva di quindici mesi; previsione che i termini di durata massima

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sere sospesi soltanto con provvedimento motivato, in relazione a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o da richieste del suo difensore; previsione che in ogni caso la durata massima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe, non possa superare i quattro anni, sino alla sentenza definitiva; ragguaglio dei termini delle misure custodiali di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;

61) previsione che, in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre misure di coercizione quando l'imputato si sia dato alla fuga o vi sia fondato timore che stia per darsi alla fuga;

62) previsione che, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione della possibilità, quando l'imputato si sia dato alla fuga o vi sia fondato motivo che stia per darsi alla fuga, di ripristino della custodia in carcere con il provvedimento di rinvio a giudizio ovvero con la sentenza di condanna in primo o secondo grado;

63) previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso di inosservanza dolosa delle misure sostitutive, ovvero nel caso di impossibilità di esecuzione delle medesime per fatto dell'imputato;

64) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nel numero 58 del presente articolo;

65) previsione e disciplina di misure di coercizione reale; previsione e disciplina di misure interdittive in relazione a specifiche esigenze cautelari e con pre-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

delle misure possano essere sospesi soltanto con provvedimento motivato, in relazione a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti addebitabili all'imputato o al suo difensore; previsione che in ogni caso la durata massima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe, non possa superare i quattro anni, sino alla sentenza definitiva; ragguaglio dei termini delle misure di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;

63) previsione che, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso di violazione dolosa delle misure suddette;

64) previsione che, in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre misure di coercizione quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga e il reato risulta di particolare gravità;

Inserito, in una formulazione modificata, nel numero 63) del presente testo.

65) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nel numero 60) del presente articolo;

66) previsione e disciplina, in relazione a specifiche esigenze cautelari, di misure reali e interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

determinazione di termini di cessazione della loro efficacia;

66) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

67) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto, prima di queste, funzioni di pubblico ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nel numero 51 del presente articolo; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento, giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

68) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano svolte con piena autonomia dallo stesso magistrato che ha diretto le indagini preliminari, salvo i casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio;

69) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvo che siano irrilevanti;

70) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio, il segreto di Stato ne chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione dei casi di segreto professionale; previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che le notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

67) *identico*;

68) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto, prima di queste, funzioni di pubblico ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nel numero 53) del presente articolo; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

69) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia;

70) *identico*;

71) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto, nei casi consentiti dalla legge, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio, il segreto di Stato chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione dei casi di segreto professionale; previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che le notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità possa essere accertata soltanto

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cità possa essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia;

71) previsione del segreto su tutti gli atti compiuti dal giudice, dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, con un termine alla scadenza del quale ciascun atto diventa pubblico, salvo proroga del termine stesso in casi eccezionali e specificamente determinati; divieto di pubblicizzare in qualsiasi forma le generalità e l'immagine dell'indiziato che non vi consenta, sino all'udienza preliminare, o all'udienza prevista dal numero 44 del presente articolo, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo; assoluto divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori, siano essi parti offese, danneggiati o testimoni; previsione di sanzioni per la violazione del segreto;

72) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;

73) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo, che decidono immediatamente sulle eccezioni; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del giudice singolo di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova;

74) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risultino

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

attraverso l'identificazione della fonte della notizia;

72) obbligo del segreto su tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possono essere conosciuti dall'imputato; divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto; potere del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari di vietare con decreto motivato, cui è data pubblicità solo successivamente, la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto o di notizie relative a determinate indagini per il tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse; divieto di pubblicazione in relazione agli atti depositati a norma del numero 59) del presente articolo ed agli atti da assumere in dibattimento a porte chiuse; disciplina del divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori parti offese, danneggiati o testimoni; previsione di sanzione per la violazione del segreto o del divieto di pubblicazione;

73) *identico*;

74) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza dell'oggetto del giudizio e il rispetto della persona, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decidono immediatamente sulle eccezioni; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del pretore di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova;

75) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risulti superfluo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

superflue, le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

75) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nel numero 56 del presente articolo; facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del numero 57 del presente articolo; potere del giudice di prendere visione degli atti utilizzati per le contestazioni, con facoltà di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto; previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione;

76) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato è nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia, con attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione o l'accompagnamento dell'imputato in casi predeterminati e quando ne sia indispensabile la presenza;

77) potere del pubblico ministero nel dibattimento di chiedere la modifica dell'imputazione e nuove contestazioni;

78) previsione che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione del-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

l'assumere, le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

76) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nel numero 58) del presente articolo; facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del numero 59) del presente articolo; potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto; previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione;

77) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato è nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia e dell'assenza con attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione o l'accompagnamento dell'imputato in casi predeterminati e quando ne sia indispensabile la presenza;

78) potere del pubblico ministero nel dibattimento di procedere alla modifica dell'imputazione e di formulare nuove contestazioni inerenti ai fatti oggetto del giudizio;

79) *identico*;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

la sentenza possa essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza;

79) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

80) potere-dovere del giudice del dibattimento, e del giudice dell'udienza preliminare nei casi previsti dal numero 50 del presente articolo, di disporre che sia rinnovata la notificazione del decreto di citazione, quando risulta o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; diritto della persona giudicata in contumacia di essere sottoposta a un nuovo giudizio nell'ipotesi di irreperibilità verificatasi per cause indipendenti dalla sua volontà ovvero di assoluta impossibilità di far tempestivamente conoscere il legittimo impedimento a comparire;

81) decorrenza del termine per la impugnazione dalla data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento; decorrenza del termine stesso dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace;

82) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

80) *identico*;

81) previsione che l'imputato debba dichiarare o eleggere il proprio domicilio e tempestivamente comunicare all'autorità che procede le relative variazioni;

82) potere-dovere del giudice del dibattimento, e del giudice dell'udienza preliminare nei casi previsti dal numero 53) del presente articolo, di disporre che sia rinnovata la notificazione del decreto di citazione, quando risulta o deve ritenersi che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza per cause diverse dalla inosservanza di quanto disposto dal numero 81) del presente articolo, o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; diritto della persona giudicata in contumacia di essere restituita nel termine per proporre impugnazione quando la mancata conoscenza del provvedimento da impugnare non dipende da sua colpa; previsione della rinnovazione del dibattimento quando l'imputato contumace nel giudizio di primo grado ne fa istanza e prova di non aver avuto conoscenza della citazione non per sua colpa o di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore;

83) decorrenza del termine per la impugnazione dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace; determinazione della decorrenza del termine stesso negli altri casi;

84) *identico*;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

83) riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato prosciolto che vi abbia interesse;

84) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; facoltà per la parte civile e per la persona offesa dal reato di chiedere con istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali;

85) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;

86) previsione della dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni; previsione della dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza;

87) potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità dell'appello principale;

88) previsione che il giudice d'appello possa concedere d'ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

89) divieto di *reformatio in pejus* in caso di appello del solo imputato;

90) previsione di un procedimento semplificato, in camera di consiglio, sentite le parti, nei casi in cui, esclusi i reati di competenza della corte di assise, la impugnazione abbia esclusivamente per oggetto l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione o la concessione di benefici di legge;

91) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

92) facoltà della difesa dell'imputato di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

85) *identico*;

86) *identico*;

87) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione entro termini prestabiliti;

88) previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni ivi compreso il ricorso per cassazione; previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza;

89) potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità o di rinuncia all'appello principale;

90) *identico*;

91) *identico*;

92) previsione di un procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti quando l'impugnazione ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, la concessione di circostanze attenuanti o l'esclusione di circostanze aggravanti, l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione o la concessione di benefici di legge;

93) *identico*;

94) diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

93) garanzie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza; obbligo di notificare o comunicare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti suddetti; necessità del contraddittorio nei procedimenti incidentali in materia di esecuzione; necessità di un giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza; impugnabilità dei provvedimenti del giudice;

94) possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il concorso formale di reati e la continuazione, sempre che non siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione e ferma restando l'inapplicabilità della continuazione quando si tratti di reati commessi prima e di reati commessi dopo la formazione di un giudicato;

95) coordinamento con i principi generali del nuovo processo penale dei procedimenti di sorveglianza e di esecuzione, anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

96) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

97) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

98) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

95) *identico*;

96) possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il concorso formale di reati e la continuazione, sempre che non siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione;

97) coordinamento con i principi della presente delega dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

98) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili a cagione di condizioni o qualità personali o della presenza di esimenti; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

99) riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario;

100) *identico*;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

99) obbligo degli uffici con competenza sul territorio di insediamento, con esclusione della Corte di cassazione, di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta nella loro madrelingua e di redigere gli atti a loro indirizzati e i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

100) disciplina del processo davanti al pretore in base ai principi generali di cui ai numeri precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti istruttori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni;

101) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

102) adeguamento dell'istituto della difesa d'ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività;

103) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigen-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

101) *identico*;

102) *identico*;

103) *identico*;

104) *identico*.

Soppresso.

ART. 3.

1. *Identico*:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ze della sua educazione, nonché, in particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri:

a) non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operatività della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;

b) non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile;

c) esclusione della pubblicità delle udienze penali negli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona indiziata, imputata o condannata;

d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni della sentenza;

e) potere del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, quando vi sia la necessità di valutare la personalità del minore in relazione ai risultati degli interventi di sostegno disposti; sospensione in tale caso del corso della prescrizione;

f) applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive esclusivamente in base alla pena irrogata in concreto;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

a) *identica*;

b) non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile salvo che sia stato dichiarato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso;

c) esclusione della pubblicità delle udienze penali dinanzi agli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona nei cui confronti sono svolte indagini, imputata o condannata;

d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni anche etico-sociali della sentenza;

e) dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti; facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti; sospensione in tal caso del corso della prescrizione;

f) applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive anche in base alla pena irrogabile in concreto;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

g) previsione che in casi predeterminati possano compiersi atti processuali in assenza dell'imputato minorenni, quando ciò sia necessario per la tutela della sua personalità;

h) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti; facoltatività di misure cautelari personali; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettività;

i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dal numero 60 dell'articolo 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;

l) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere per qualsiasi motivo, anche per la non imputabilità, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale; possa irrogare pene soltanto pecuniarie e sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minorile a protezione del minorenni imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni;

m) previsione che l'esame dell'imputato minorenni sia effettuato direttamente dal giudice;

n) attribuzione al tribunale per i minorenni del potere di concedere la liberazione condizionale;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

g) *identica*;

h) *identica*;

i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dal numero 62) dell'articolo 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;

l) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilità, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale; previsione che il giudice stesso possa irrogare le pene pecuniarie e le sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minorile a protezione del minorenni imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni.

m) previsione che l'esame dell'imputato minorenni sia effettuato direttamente dal giudice e che le domande poste dalle parti siano rivolte tramite lo stesso;

n) attribuzione al magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni di tutti i poteri della magistratura di sorveglianza, compreso quello di concedere la liberazione condizionale;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

o) esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni; istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto; invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di età, delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;

p) previsione di una data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni non superiore a un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare nuove disposizioni sul patrocinio per i non abbienti, con indicazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per poter godere del beneficio.

ART. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2, 3 e 4, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

ART. 6.

Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

o) *identica*;

p) *identica*.

ART. 4.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a stabilire che le nuove disposizioni del codice di procedura penale entrino in vigore in un termine non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Soppresso.

ART. 5.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2 e 3, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

ART. 6.

1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi direttivi fissati dagli articoli 2, 3 e 4, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 7, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

ART. 7.

Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia per il parere il testo del nuovo codice di procedura penale e delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere di cui al comma precedente, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni.

Il Governo procede all'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale e delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 7, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

ART. 7.

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

1. Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura pe-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

penale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 alla commissione indicata nell'articolo 7. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto articolo 7, ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

Le disposizioni indicate nel comma precedente sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.

ART. 9.

La commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'articolo 6.

La commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

ART. 10.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 50 milioni e per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 la spesa di lire 270 milioni per ciascun anno, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di com-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui all'articolo 5 alla commissione indicata nell'articolo 7. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto articolo 7, ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

2. Le disposizioni indicate nel comma 1 sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.

ART. 9.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 10.

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

missioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

ART. 11.

La spesa prevista nell'articolo precedente grava, per l'anno 1984 e per gli anni 1985 e 1986, sui capitoli 1094 e 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 11.

1. La spesa prevista nell'articolo 10 grava, per l'anno 1984 e per gli anni 1985 e 1986, sui capitoli 1094 e 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 12.

1. *Identico.*